



CITTA' DI ERCOLANO

(PROVINCIA di NAPOLI)

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO

per l'APPLICAZIONE del CANONE

per l'OCCUPAZIONE di SPAZI ed AREE

PUBBLICHE

Approvato dalla G.M. con delibera N° 45 del 13.02.2002
Approvato dal C.C. con delibera N° 4 del 25.02.2002

Modificato dalla G.M. con delibera n° 232 del 19.07.2012

Approvato dal C. C. con delibera n° 51 del 22.10.2012

Modificato dalla G.M. con delibera n° 97 del 26.02.2019

Approvato dal C.C. con delibera n° 15 del 28/03/2019

INDICE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO

E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 Concessioni/Autorizzazioni	” 3
Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione	” 3
Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo	” 4
Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo	” 5
Art. 6 Istruttoria	” 5
Art. 7 Conclusione del procedimento	” 5
Art. 8 Rilascio della concessione/autorizzazione	” 5
Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione	” 6
Art. 10 Principali obblighi del concessionario	” 6
Art. 11 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia	” 6
Art. 12 Decadenza dalla concessione/autorizzazione	” 7
Art. 13 Subentro nella concessione/autorizzazione	” 7
Art. 14 Rinnovo della concessione/autorizzazione	” 7
Art. 15 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni	” 7
Art. 16 Occupazioni d'urgenza	” 8

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17 Oggetto del canone	Pag. 8
Art. 18 Soggetti tenuti al pagamento del canone	“ 8
Art. 19 Durata delle occupazioni	“ 8

Art. 20 Suddivisione del territorio comunale	“ 9
Art. 21 Determinazione della misura di tariffa base	“ 9
Art. 22 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione	“ 10
Art. 23 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie	“ 10
Art. 24 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni	“ 13
Art. 25 Criteri ordinari di determinazione del canone	“ 14
Art. 26 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	“ 14
Art. 27 Agevolazioni	“ 14
Art. 28 Modalità e termini per il pagamento del canone	“ 15
Art. 29 Sanzioni	“ 15
Art. 30 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi	“ 16
Art. 31 Funzionario responsabile	“ 16
Art. 32 Disciplina transitoria	” 16
Art. 33 Entrata in vigore del presente regolamento	“ 17

PARTE I
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

b) Le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

c) criteri di determinazione del canone;

d) agevolazioni speciali;

e) modalità e termini per il pagamento del canone;

f) accertamento e sanzioni;

g) disciplina transitoria.

Art. 2

Concessioni/Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione **D.P.R. 16/12/1992, N.495 e s.m.i.**, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda al Comune ed indirizzata ai seguenti uffici a seconda della tipologia di concessione:

- occupazione per aree mercatali, fiere: **SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE;**

- occupazione con chioschi, prefabbricati e simili, adibiti alla somministrazione, alla vendita o ad attività artigianali, edicole, distributori di tabacchi e simili: **SERVIZIO PATRIMONIO**;

- occupazione per esposizioni di merci all'esterno di negozi, banchi di vendita ed occupazioni antistanti i pubblici esercizi (tavoli, sedie, ombrelloni, tende, insegne, ecc.): **SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**;

- occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante e circense, manifestazioni politiche, religiose, culturali, sociali, sportive, ricreative, feste popolari e di piazza: **SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA**;

- occupazioni per arredo urbano, cartellonistica pubblicitaria stradale, impianti pubblicitari: **SETTORE POLIZIA LOCALE**;

- occupazioni con distributori di carburante: **SETTORE URBANISTICA**;

- occupazioni con ponteggi, attrezzature, materiali per l'edilizia: **SETTORE URBANISTICA**;

- occupazioni di aree riservate al parcheggio, al carico e scarico delle merci, a lavori stradali: **SERVIZIO TECNICO DEL TRAFFICO**;

- occupazioni poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali, nonché per la richiesta di rilascio del cartello di divieto di sosta in corrispondenza degli accessi posti a filo con il manto stradale: **SERVIZIO TECNICO DEL TRAFFICO**;

- occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture e cavi: **SETTORE URBANISTICA**;

- occupazioni con impianti a fune: **SERVIZIO TECNICO DEL TRAFFICO**;

- occupazioni non rientranti nelle tipologie precedenti: **SETTORE POLIZIA LOCALE**.

La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;

b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;

c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6

Istruttoria

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del procedimento, designato dal Dirigente del Settore competente al rilascio della specifica concessione in relazione alla tipologia di occupazione richiesta. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, allegnerà al provvedimento il prospetto di determinazione del canone dovuto, che sarà sottoscritto dal Dirigente responsabile del Settore preposto, **e trasmesso all'affidatario del servizio di accertamento e riscossione nonché al servizio Entrate del Settore Finanze e Controllo.**

Art. 8

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo
- spese di sopralluogo
- deposito cauzionale

2. L'entità della cauzione, **da versarsi c/o la Tesoreria Comunale**, è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) e l'ubicazione dell'occupazione;
- la durata e la frequenza, nonché l'eventuale fascia oraria dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 11

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.

Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia:

- il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione;

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 12

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 13

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, tuttavia, l'ufficio comunale competente accorda, ove non ostino motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività od impedimenti legislativi, la voltura della titolarità del provvedimento di concessione, previa presentazione all'ufficio competente di una congiunta domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 3 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 30 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni ed a trasmettere copia degli atti, non oltre 5 giorni da quello in cui il provvedimento è diventato esecutivo, al Comando della Polizia Municipale, **all'affidatario del servizio di accertamento e riscossione, nonché al servizio Entrate del Settore Finanze e Controllo** che **vigileranno** sull'applicazione del presente regolamento su tutto il territorio comunale, segnalando, tramite la redazione degli appositi verbali di contestazione, agli uffici competenti per le varie tipologie di occupazione, quelle abusive e quelle realizzate in difformità degli atti di concessione.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE

DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati, individuati con atto deliberativo n. 1531 del 23/10/1995 e successivi.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

a) occupazioni di soggetti pubblici (come Stato, Regione, Province, Comuni).

Art. 18

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 19

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate in maniera proporzionale.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale. Sono, altresì, considerate abusive:

- a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della

medesima.

5. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre quelle temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale.

6. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

7. Alle occupazioni abusive è applicata l'indennità e la sanzione di cui all'articolo 29, il cui pagamento non sana la irregolarità dell'occupazione.

8. Al fine dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso dell'occupazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale.

Art. 20

Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in 4 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione di cui al comma 1 è stata approvata dalla Commissione Straordinaria con deliberazione n. 685 del 16/5/1994 e deliberazione n. 444 del 27/3/1995 (così come indicato nell'Allegato A)

3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza con deliberazione di Consiglio Comunale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Art. 21

Determinazione della misura di tariffa base

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- classificazione delle strade in categorie in ordine di importanza, così come previsto dall'articolo precedente;
- entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- durata dell'occupazione;
- valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario.

2. Le tariffe base del canone per occupazioni di suolo pubblico sono determinate nelle misure indicate nell'Allegato B, solo per l'anno 2019. Per gli anni successivi eventuali

adeguamenti agli indici ISTAT e/o eventuali modifiche delle tariffe saranno disposte con apposita deliberazione di Giunta Municipale.

3. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, la tariffa di cui al comma 2, moltiplicata per i coefficienti di cui al successivo articolo 24, è determinata ad ore effettive di occupazione.

4. Le tariffe del canone per occupazioni del soprassuolo/sottosuolo sono pari ad 1/3 (un terzo) delle tariffe di cui al comma 2.

Art. 22

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,01 e superiore a 2.

Art. 23

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

1. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadro o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.

2. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

3. Vengono di seguito descritte alcune tipologie di occupazione:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone.

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione:

■ effettiva.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfetario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio con atto deliberativo concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

4) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e relativo regolamento di esecuzione.

Sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana.

5) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni in aree di parcheggio

Nelle aree vincolate a parcheggio gestite direttamente dall'amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata (anche convenzionalmente) dal presente regolamento in mq 6, corrispondente al singolo posto - auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. 3.

3) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, individuati con atto deliberativo, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

Sono altresì considerate temporanee le occupazioni di cui alla precedente lettera A), punto 4, terzo periodo, utilizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.

4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art.24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

Vengono di seguito elencati i coefficienti moltiplicatori relativi alle diverse tipologie di occupazione, determinati in base al valore economico degli spazi ed aree pubbliche occupate, nonché in base al sacrificio imposto alla collettività e distinti per ciascuna categoria di importanza:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I CATEGORIA	II CATEGORIA	III CATEGORIA	IV CATEGORIA
1) passi carrabili	0,25	0,20	0,18	0,17
2)spazi soprastanti e sottostanti	0,20	0,19	0,18	0,17
3)parcheggi per residenti	0,95	0,90	0,85	0,80
4) parcheggi pubblici	0,30	0,24	0,19	0,14
5) aree di mercato	0,40	0,37	0,35	0,33
6)distributori di carburante	0,55	0,45	0,35	0,35
7) impianti pubblicitari	0,55	0,45	0,35	0,35
8)attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	1,10	1,09	1,08	1,07
9)commercio in forma itinerante	2,00	1,95	1,85	1,75

10)impalcature, ponteggi, cantieri per l'edilizia	0,35	0,33	0,31\	0,29
11)cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi,	0,50	0,48	0,47	0,46
12) edicole, chioschi, prefabbricati e simili, adibiti a somm., a vendita o ad attività artigianali	0,65	0,55	0,45	0,45
13) esposizione di merce all'esterno di negozi, banchi di vendita	0,55	0,45	0,35	0,35
14) occupazioni antistanti pubblici esercizi (sedie, tavoli, ecc.)	0,65	0,55	0,45	0,35
15) altre attività	0,20	0,19	0,18	0,17

Art. 25

Criteri ordinari di determinazione del canone

1.La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tariffa base (TB) annua prevista per le categorie di importanza dall'articolo 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24.

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è:

- quella giornaliera di cui all'articolo 21 comma 2, punto B), per i giorni di effettiva occupazione.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione (O) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

1) FORMULA: $TB \times CE : O$ (ore effettive) $\times MQ/ML$

Il riferimento alle ore, nella determinazione del calcolo, si effettua solo se l'orario di occupazione viene espressamente riportato nel provvedimento di concessione/autorizzazione, così come richiesto dall'art. 9 del presente Regolamento.

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 26

Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata forfettariamente, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni, e viene calcolata sul numero complessivo di utenze risultanti alla fine dell'anno precedente.

2. Il canone è rivalutato ogni anno sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati alla fine dell'anno precedente e deve essere versato in unica soluzione entro il trenta aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente postale intestato al comune.

Art. 27

Agevolazioni/Esenzioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è esentato:

- per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali;
 - per le occupazioni realizzate per finalità culturali, sportive, turistiche, promozionali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore alle 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economica;
 - commercio su aree pubbliche itinerante: soste fino a sessanta minuti;
 - occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto della prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
 - occupazioni momentanee di durata non superiore a 24 ore con fiori e piante ornamentali all'interno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di natura non superiore alle sei ore;
 - *per le occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati, ad uso esclusivo, a portatori di handicap;*
 - per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori handicap o di giovani disoccupati.

2. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:

- per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. del 80 %;
- per le occupazioni realizzate con tende, sono ridotte del 70%;
- per le occupazioni permanenti sino a 70 mq/ml vanno calcolate per intero, la parte eccedente i 70 mq/ml e sino a 150 mq/ml vanno calcolate al 40%, mentre le parti eccedenti i 150 mq/ml vanno calcolate al 20%;
- per le occupazioni relative ad aree destinate ai mercati anche attrezzati, del 60% se temporanee e del 40% se permanenti.
- per le occupazioni relative ad impalcature, ponteggi e cantieri per attività edilizie:
 - dal 15° al 30° giorno, del 30%
 - oltre il 31° giorno, di un ulteriore 10%

Art. 28

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune , intestato "Comune di Ercolano, versamento Canone annuale (o temporaneo) Occupazione Spazi Aree Pubbliche – COSAP – SETTORE _____", con arrotondamento al centesimo di Euro, **ovvero della società affidataria del servizio di accertamento e riscossione.**

2. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare e vanno pagate anticipatamente entro il 31 gennaio.

3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.

4. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone di importo complessivo superiore a €. 250 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, sempre che la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza sopra indicati.

Art. 29 Sanzioni

1. Per le occupazioni di fatto o abusive è dovuto il pagamento di una indennità pari all'ammontare del canone, maggiorato del 25%.

2. Viene applicata anche una sanzione amministrativa di importo pari all'indennità dovuta ai sensi del comma precedente.

3. La sanzione amministrativa e l'indennità, di cui ai commi precedenti, vengono irrogati e notificati all'occupante abusivo dal competente ufficio comunale.

4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e **D.P.R. 16/12/1992, n.495 e s.m.i.** La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 30

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. Il responsabile del procedimento di cui al precedente articolo 6, comma 1 **ovvero l'affidatario del servizio di accertamento e riscossione**, controlla i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando **al soggetto passivo** concessionario un avviso contenente

l'invito al versamento diretto, da effettuarsi entro 30 giorni dalla notifica, del canone e degli interessi legali.

2. Sulla base dei verbali di accertamento redatti in duplice esemplare dai pubblici ufficiali e contestati al trasgressore a cui viene consegnata copia con effetto di notifica allo stesso che può farvi annotare le proprie osservazioni, il responsabile del procedimento notifica al trasgressore un avviso contenente un invito al versamento diretto, da effettuarsi entro 30 giorni dalla notifica, dell'indennità e della sanzione amministrativa di cui all'articolo precedente, oltre gli interessi legali. Nello stesso verbale di contestazione che sarà trasmesso all'ufficio competente, saranno applicate al trasgressore le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Nel caso in cui il Comune abbia provveduto ad affidare a terzi il servizio di accertamento e riscossione le attività di cui ai commi 1 e 2 cederanno a carico dell'affidatario del servizio.

3. Gli avvisi di cui ai commi precedenti costituiscono titolo per la riscossione coattiva e potranno essere impugnati dinanzi al giudice ordinario.

4. Le controversie invece riguardanti il procedimento amministrativo di rilascio della concessione sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **o con emissione di ingiunzione di pagamento mediante la società di riscossione incaricata del servizio (concessionario).**

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione o all'affidatario del servizio, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di **cinque** anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 31

Funzionario responsabile

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

3. Nel caso in cui il Comune abbia provveduto ad affidare a terzi il servizio di accertamento e riscossione le attività di cui ai commi 1 e 2 cederanno a carico dell'affidatario del servizio.

Art. 32

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

3. Per le occupazioni effettuate su aree tradizionalmente e transitoriamente riconosciute come luogo di mercato (Via Pugliano, Via Doglie - Stadio "R. Solaro", I^a e II^a trav. Mercato, Via Dogana, Via Fontana, Via Trentola) è riconosciuta, fino alla data in cui tali zone saranno riconosciute quali aree di mercato attrezzate, una riduzione del canone pari al **50%**.

Art. 33

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio **2019**.-

ALLEGATO A

1) Ai fini della graduazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come previsto dall'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche vengono suddivise in 4 categorie:

STRADE DI - I° CATEGORIA

Corso Resina e traverse adiacenti - Corso Italia e traverse adiacenti - Via IV Novembre e traverse adiacenti - I° e II° traversa Mercato - Via Fontana e traverse adiacenti - Via Pugliano e traverse adiacenti - Via Semmola fino all'altezza di Via Ulivi - Via Ulivi - Via del Corallo - Via Canalone e traverse adiacenti - Piazza Pugliano e traverse adiacenti - Via Panoramica e traverse adiacenti - Via Tirone di Moccia e traverse adiacenti - Via Marconi e traverse adiacenti - Via Alessandro Rossi e traverse adiacenti - Via Generale Gennaro Niglio (già Via IV Orologi) fino al Corso Umberto I° - Via Belvedere - Via Winckelmann - Via Napoli - Via Campania - Piazza Trieste - Piazzale della Stazione - Via Vittorio Veneto - Via Dogana - Via Trentola - Via Trentola II° fino all'altezza del ponte dell'autostrada - Scivola Ascione -

STRADE DI - II° CATEGORIA

Via Emilio Bossa - Via Alessandro Rossi - Via Madonnelle dal civico contraddistinto con il numero 2 fino all'angolo di Via Nuova Bellavista - Via Nuova Bellavista - Via Villanova e traverse adiacenti - Via Sacerdote Benedetto Cozzolino e traverse adiacenti - Via Caprile - Via Trentola II° dal ponte dell'autostrada alla Via Sacerdote Benedetto Cozzolino - Via Aveta - Via della Barcaiola e traverse adiacenti - Via Patacca e traverse adiacenti - Via Arena San Vito e traverse adiacenti - Via delle Mimose - Via Tironcelli - Via Semmola dall'angolo di Via Viulo fino al civico numero 1 di Via Arena San Vito - Via Crocelle - Vico Favorita - Via Gabriele D'Annunzio e traverse adiacenti.

STRADE DI - III° CATEGORIA

Via Mare e traverse adiacenti - Via Cortili - Via Marittima - I° e II° traversa Verzieri - Traversa Belsito - Via Cegnacolo e traverse adiacenti - Via Croce di Monti - Via Osservatorio dall'inizio fino all'altezza dell'Hotel Eremo e zone circostanti.

STRADE DI - IV° CATEGORIA

Tutte quelle vie e traverse non espressamente previste nelle tre precedenti categorie.

2) Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione del suolo e del sottosuolo con distributori di carburante, (art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93) e di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, (art. 48, comma 7, del D.Lgs. 507/93) le località dove sono collocati gli impianti vengono suddivisi in n. 4 zone:

- A) Centro abitato.....strade di I° categoria.
- B) Zona limitrofa.....strade di II° categoria.
- C) Sobborghi e zone limitrofe.....strade di III° categoria.
- D) Frazioni.....strade di IV° categoria.

Allegato B

TARIFFE CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE anno 2019

(ai sensi degli artt. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ss. mm. ii.)

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

I Categoria	II Categoria	III Categoria	IV Categoria
103,70	88,15	72,59	62,22

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

I Categoria	II Categoria	III Categoria	IV Categoria
4,15	3,63	3,11	2,59